



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160/2023 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 21/12/2023

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI MALNATE" - AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno 2023 addì 21 del mese di 12 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
BERNARD JACOPO	VICE SINDACO	Assente
CANNITO NADIA	ASSESSORE	Presente
CROCI MARIA	ASSESSORE	Assente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente
ALBRIGI PAOLO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 2, Bernard Jacopo, Croci Maria.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra BELLIFEMINE MARIA IRENE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n.40 del 27/03/2017 con la quale è stato definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2016,
- n.146 del 18/12/2018 con la quale è stato definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2017,
- n.18 del 04/02/2019 con la quale è stato definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2018,
- n.175 del 23/12/2019 con la quale è stato definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2019,
- n.194 del 29/12/2020 con la quale è stato definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2020
- n.195 del 23/12/2021 con la quale è stato definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2021,
- n. 186 del 29/11/2022 con la quale è stato definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2022;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, fatta eccezione per le partecipazioni detenute in società in-house titolare di affidamenti diretti;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13 giugno 2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 settembre 2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al 31.12.2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 19 dicembre 2018 con cui è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al 31.12.2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2019 con cui è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al 31.12.2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29 dicembre 2020 con cui è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al 31.12.2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22 dicembre 2021 con cui è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al 31.12.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 novembre 2022 con cui è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al 31.12.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20 dicembre 2023 con cui è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al 31.12.2022;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire, per l'aggiornamento al 31/12/2023, nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4.

DATO ATTO che la società' ACSM AGAM spa, a seguito di un processo di rebranding, a far data dal 1 ottobre 2022 è denominata Acinque S.p.A. come da nota prot. 21362 del 29 settembre 2022;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DATO ATTO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Malnate”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presente
Enti strumentali controllati	AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E I SERVIZI SOCIOSANITARI – QUOTA PARTECIPAZIONE 100%
Enti strumentali partecipati	Non presente
Società controllate	Non presente
Società partecipate	Acinque S.p.A già denominata ACSM AGAM S.P.A– 0,00098%
	SOCIETA' ALFA SRL – 0,94394%

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del comune di Malnate, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2022, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	Comune di Malnate	%	Soglia
Totale attivo	41.458.865,54	10	4.145.886,55
Patrimonio netto	22.834.603,67	10	2.283.460,37
Ricavi caratteristici	11.302.539,02	10	1.130.253,90

CONSIDERATO in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2022 o all'ultimo bilancio disponibile, **che sono inclusi** nel perimetro di consolidamento:

- AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E I SERVIZI SOCIOSANITARI
- SOCIETA' ALFA SRL (in quanto, pur avendo il Comune di Malnate una quota di partecipazione inferiore all'1%, si tratta di una società in-house titolare di un affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato, e pertanto ai sensi del principio contabile All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.M. 11.08.2017 è da includere nel Gruppo di Amministrazione Pubblica a prescindere dalla quota di partecipazione)

mentre **sono esclusi** dal perimetro di consolidamento:

- Acinque S.p.A già denominata ACSM AGAM S.p.A – partecipazione inferiore all'1%

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nelle forme di legge;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERA

- 1) **DI INDIVIDUARE** per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Malnate”, i seguenti organismi partecipanti:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presente
Enti strumentali controllati	AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E I SERVIZI SOCIOSANITARI – QUOTA PARTECIPAZIONE 100%
Enti strumentali partecipati	Non presente
Società controllate	Non presente
Società partecipate	Acinque S.p.A già denominata ACSM AGAM S.p.A - 0,00098%
	SOCIETA' ALFA SRL – 0,94394%

- 2) **DI AGGIORNARE** al 31/12/2023, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Malnate, i seguenti organismi partecipanti:
- AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E I SERVIZI SOCIOSANITARI
 - SOCIETA' ALFA SRL
- 3) **DI DARE ATTO** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 4) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime palese espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D.L.vo n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

II SINDACO

BELLIFEMINE MARIA IRENE

II SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA